

Concordato con riserva: violazione degli obblighi informativi e natura perentoria del termine disposto dal tribunale

Tribunale di Rovigo, 23 giugno 2016. Presidente Paulatti. Relatore Martinelli.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Obblighi informativi periodici - Ratio - Inadempimento - Inammissibilità del ricorso

Durante la fase di concordato con riserva, l'adempimento agli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale ha natura essenziale ed è connesso alla struttura della procedura, perché rappresenta il contraltare degli effetti protettivi concessi dall'articolo 168 legge fall.; la necessità dell'informazione di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell'imprenditore rappresentano, infatti, i pilastri dell'istituto protettivo e la violazione di tali prescrizioni non può che determinare la revoca della procedura.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Obblighi informativi periodici - Natura perentoria del termine fissato dal tribunale per il loro adempimento

Il termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 8, legge fall. per l'adempimento degli obblighi informativi durante il concordato preventivo con riserva ha natura perentoria e la sua violazione non può che comportare la inammissibilità del ricorso per concordato preventivo.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

DECRETO

La “International Business Trade Contacts s.r.l. in liquidazione”, con sede a Casale di Scodosia (PD), via Fornaci n. 51, ha richiesto ed ottenuto la concessione di un termine di sessanta giorni (pendendo due procedure prefallimentari riunite alla presente procedura) per il deposito del piano concordatario e dei documenti correlati.

Il decreto ha stabilito – ai sensi del comma VIII dell'art. 161 della legge fallimentare – gli obblighi informativi che l'impresa avrebbe dovuto assolvere nelle more del termine assegnato.

Riproduzione riservata

In particolare era previsto che fosse depositato “*entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all’ordinaria amministrazione dell’attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame e una relazione sulla gestione finanziaria dell’impresa nell’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano*” e mensilmente la relazione sulla situazione finanziaria dell’impresa da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria.

Tali obblighi informativi sono stati disattesi e il Tribunale ha, per tale motivo, fissato l’udienza ai sensi degli artt. 161, VIII e 162 l.f., dandone comunicazione ai creditori che avevano promosso due procedure prefallimentari poi rinite al presente procedimento (creditori che alla udienza hanno insistito, tramite i propri legali, per la dichiarazione di fallimento della società).

Con memoria depositata il 17 giugno 2016 la ricorrente ha depositato un “prospetto di piano concordatario” fondato sulla situazione patrimoniale aggiornata al 21 maggio 2016 e una “*breve relazione evidenziante gli aspetti e le variabili più rilevanti al fine della successiva predisposizione definitiva del piano concordatario*”, deducendo la ordinarietà dei termini fissati dal Tribunale per la comunicazione dei dati informativi, si da inferirne la assenza di

sanzione dato l'avvenuto deposito tardivo, e la richiesta di una proroga per la predisposizione del piano.

Rileva il Tribunale come gli obblighi informativi, funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale durante la c.d. fase in bianco, sono essenziali, per non dire connaturati alla struttura della procedura perché rappresentano il contraltare degli effetti protettivi di cui all'art. 168 l.f.

Ne deriva che la omissione degli adempimenti imposti dal Tribunale implica *ex se* la dichiarazione di inammissibilità della procedura concordataria, senza alcuna possibilità di surroga o sanatoria tardiva, come evidenziato anche dalla dottrina che si è occupata *ex professo* del tema.

La constatazione giuridica è suffragata dalla previsione dell'art. 161, VIII comma l.f. che obbliga al deposito di una relazione mensile sulla situazione finanziaria dell'impresa oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese: la necessaria informazione anche di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell'imprenditore rappresentano i pilastri dell'istituto protettivo e la violazione di tali obblighi determina la inammissibilità della procedura.

Né pare rilevante accertare che durante il periodo "in bianco" non oggetto di informativa non siano stati posti in essere atti lesivi delle ragioni creditorie, posto che tali condotte rileverebbero già di per sé ai fini della revoca ai sensi del VI comma dell'art. 161 della legge fallimentare, oltre che sul piano penale.

L'obbligo informativo rileva di per sé; diversamente l'art. 161, VIII comma l.f. non avrebbe richiamato la sanzione dell'art. 162 l.f. in difetto di un pregiudizio per i creditori.

Si osserva, in ogni caso, che - pur riconoscendo il Tribunale natura perentoria al termine per la funzione dispiegata - anche accedendo alla tesi della parte ricorrente - che afferma la natura ordinatoria del termine assegnato dal Tribunale - non si perverebbe a difformi conclusioni, essendo del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la scadenza del termine ordinatorio, rispetto al quale non sia stata chiesta la proroga, determina comunque la decadenza (cfr. *ex multis*, Cass., 19 gennaio 2005 n. 1064: *“poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte”*; Cass., 17 novembre 2010, n. 23227).

La conseguente inammissibilità determina l'impossibilità di concessione della richiesta proroga e la necessità di pronuncia sulla domanda di fallimento proposta dai creditori delle due procedure prefallimentari riunite.

Considerato che il superamento delle soglie di cui all'art. 1, II comma l.f. emerge dai bilanci prodotti, la natura di imprenditore commerciale dalla visura camerale e lo stato di crisi dal ricorso depositato ex art. 161, VI comma l.f., sicché sono profili non solo accertati, ma anche ammessi, non potrà nemmeno seriamente dubitarsi dell'esistenza dello stato di insolvenza che non solo emerge *icto oculi* dai dati evincibili dal bilancio, ma è oggetto di palese confessione da parte della ricorrente nel depositato "prospetto di piano concordatario", ove non si prevede l'integrale soddisfazione dei creditori nemmeno accedendo a finanza esterna (data da un immobile di proprietà di Vanna Arnese) e comunque attraverso una liquidazione di beni immobili che è non solo aleatoria nel *quantum*, ma anche certo indice di impossibilità di regolare pagamento dei creditori.

P. Q. M.

- A) Dichiarare inammissibile il ricorso;
- B) Dichiarare il fallimento della "International Business Trade Contacts s.r.l. in liquidazione", con sede a Casale di Scodosia (PD), via Fornaci n. 51 (C.F. 01383560289)
- C) Nomina Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli e Curatore la dr.ssa Sheila Bedetti, individuata in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma l.f., data anche la precedente attività di commissario giudiziale;
- D) Ordina al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

E) Dispone che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della legge fallimentare, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87;

F) Fissa il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 11.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

G) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 l.f., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della legge fallimentare;

H) Dispone che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 23 giugno 2016.